

Statuto INFN

Rapporto del Gruppo di Lavoro

D. Bettoni, M. Diemoz, R. Gomezel, P. Mandò,
A. Masiero, C. Meroni, A. Passeri

Riunione in Presidenza
Roma 23 Maggio 2017

Ulteriori Modifiche post 27/04/2017

- Mandati:
 - 4+4 Presidente, Giunta, Direttori, Rappresentanti in CD, Revisori dei Conti, Direttori Centri Nazionali.
 - 3 + 3 tutte le altre cariche: coordinatori, presidenti CSN, membri CVI, rappresentanti in CdS.
- Art. 3 comma 6 sulla didattica
- Art. 3 comma 4 sui rapporti sindacali (informazione e consultazione)
- Radicale riscrittura art. 6 sul bilancio (DG + AC)
- Art. 12 rappresentanze personale in CD
- Art. 12 4 n) riformulazione sui limiti di bilancio

Ulteriori Modifiche post 27/04/2017

- art. 13 sulle votazioni in remoto
- art. 17 riformulata in modo piu' generico lista di incompatibilita' con rimando a disciplinare
- art. 19 eliminata ripetizione di art. 29 c 1 b)
- art. 21 e 22 eliminata "indisponibilita'" con rimando a disciplinare per individuare i casi in cui possono concorrere le seconde fasce.
- Art. 29 c 1 riformulato dopo interazione con AC
- Suggerimento CUG su personale ricercatore e tecnologo
- Presidente tecnologo
- Titolo art. 26

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale <i>(rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)</i>	Testo proposto dal GdL <i>(n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)</i>	Commenti GdL
---	--	---------------------

Capo I I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 La Natura Giuridica 1. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), con sede in Frascati (Roma), è Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale e ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.	Capo I I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 La Natura Giuridica 1. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN, con sede in Frascati (Roma), è Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale e ha autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'articolo 2 del D. Lgs. ecreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e dell'art.3 del D. Lgs. ecreto Legislativo 25 novembre 2016, n.218.	
Articolo 2 La Missione 1. L'Istituto promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa (art.2, comma 1, D. Lgs. 213/2009) nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8,	Articolo 2 La Missione 1. L'Istituto promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri Enti di ricerca e il mondo dell'impresa (art.2, comma 1, D. Lgs. 213/2009) nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8,	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (in rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
comma terzo, della legge 9 maggio 1989 n. 168, dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 e nel rispetto della Carta Europea dei Ricercatori, adottata dall'Istituto nel dicembre 2005. 2. L'Istituto nel perseguimento della propria missione si avvale in via prioritaria della collaborazione con le Università, regolata da apposite convenzioni. 3. L'Istituto altresì: a) promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese pubbliche e private, nazionali, comunitari, stranieri e organizzazioni internazionali; b) partecipa ad organismi scientifici e tecnici dell'Unione Europea, contribuendo alla formazione dell'area Europea della Ricerca, o di altri Paesi o comunque a carattere internazionale, operanti nell'ambito dei settori di sua competenza; c) stipula accordi di collaborazione scientifica con l'industria nell'ambito dei quali può rendere disponibili conoscenze, mezzi strumentali e brevetti; d) promuove, nel rispetto della vigente normativa in materia ed in particolare degli artt. 18 e 23 del D.Lgs. 127/2003, la costituzione e partecipa a consorzi,	comma terzo, della legge 9 maggio 1989 n. 168, dell'articolo 13 del D. decreto Lgs. legislativo 29 settembre 1999, n. 381, dell'art.3 del D. Lgs 218/2016 e nel rispetto della Carta Europea dei Ricercatori, adottata dall'Istituto nel dicembre 2005. 2. L'Istituto nel perseguimento della propria missione si avvale in via prioritaria della collaborazione con le Università, regolata da apposite convenzioni. 3. L'Istituto altresì: a) promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese pubbliche e private, nazionali, comunitari, stranieri e organizzazioni internazionali; b) partecipa ad organismi scientifici e tecnici dell'Unione Europea, contribuendo alla formazione dell'area Europea della Ricerca, o di altri Paesi o comunque a carattere internazionale, operanti nell'ambito dei settori di sua competenza; c) promuove realizza e opera grandi infrastrutture di ricerca mettendole a disposizione di un'ampia comunità nazionale e internazionale anche interdisciplinare; d) stipula accordi di collaborazione scientifica con l'industria nell'ambito dei quali può rendere disponibili conoscenze, mezzi strumentali e brevetti; e) promuove, nel rispetto della vigente normativa in materia ed in particolare degli artt. 18 e 23 del D.Lgs. 127/2003, promuove la costituzione, e partecipa a	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
fondazioni, società, anche internazionali, stranieri e comunitari, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche, la prestazione di servizi ad esse attinenti o il trasferimento e la valorizzazione di conoscenze, nei campi di sua competenza ed in campi interdisciplinari e di interesse applicativo; e) favorisce l'innovazione promuovendo il trasferimento al mondo produttivo e alla società delle conoscenze e delle tecnologie acquisite; f) promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in collaborazione con le Università; può conferire borse di studio e premi; g) si impegna a garantire parità e pari opportunità nel trattamento delle lavoratrici e dei lavoratori, l'assenza di qualunque forma di discriminazione, diretta e indiretta, nonché il benessere di chi lavora.	consorzi, fondazioni, società, anche internazionali, stranieri e comunitari, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche, la prestazione di servizi ad esse attinenti o il trasferimento e la valorizzazione di conoscenze, nei campi di sua competenza e in campi interdisciplinari e di interesse applicativo; f) favorisce l'innovazione promuovendo il trasferimento al mondo produttivo e alla società delle conoscenze e delle tecnologie acquisite; g) promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in collaborazione con le Università; può conferire borse di studio e premi; h) si impegna a garantire parità e pari opportunità nel trattamento delle lavoratrici e dei lavoratori, l'assenza di qualunque forma di discriminazione, diretta e indiretta, nonché il benessere di chi lavora.	il g) della versione attuale (prima colonna, diventato h nella seconda colonna), è stato spostato togliendolo qui dall'art. sulla "Missione", e portandolo nell'art.3
Articolo 3 Il Personale 1. Per assolvere ai propri fini istituzionali l'Istituto si avvale di proprio personale, nonché di personale dipendente di Università, Istituti di istruzione universitaria, Istituzioni di ricerca, altre amministrazioni pubbliche, mediante incarico di ricerca scientifica o tecnologica o di collaborazione tecnica attribuito secondo le modalità di	Articolo 3 Il Personale 1. Per assolvere ai propri fini istituzionali l'Istituto si avvale di proprio personale, nonché di personale dipendente di Università, Istituti di istruzione universitaria, Istituzioni di ricerca, altre amministrazioni pubbliche, mediante incarico di ricerca scientifica o tecnologica o di collaborazione tecnica attribuito secondo le modalità di	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (<i>n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione</i>)	Commenti GdL
cui al Regolamento del Personale, previo assenso degli enti da cui il personale dipende. 2. Possono essere previste altre forme di associazione alle attività dell'Istituto secondo modalità di cui al Regolamento del Personale. 3. Il Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 213/09, in coerenza con il Piano Triennale di Attività, determina, sentite le organizzazioni sindacali, la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno di personale assoggettate alle procedure di approvazione previste dalla legge. 4. L'Istituto assicura il pieno rispetto delle procedure, forme, casi e modalità di relazione con le Organizzazioni Sindacali ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni nonché della vigente contrattazione collettiva nazionale di riferimento.	cui al Regolamento del Personale, previo assenso degli Enti da cui il tale personale dipende. 2. Possono essere previste altre forme di associazione alle attività dell'Istituto secondo modalità di cui al Regolamento del Personale; 3. Il Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 213/09, dall'art.7 del D. Lgs. 218/2016, in coerenza con il Piano Triennale di Attività, determina, sentite le organizzazioni sindacali, la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno di personale assoggettate alle procedure di approvazione previste dalla legge. 4. L'Istituto assicura il pieno rispetto delle procedure, forme, casi e modalità di relazione con le Organizzazioni Sindacali ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previste dalla vigente normativa in materia di contrattazione e di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché dalla vigente contrattazione collettiva nazionale di riferimento. 5. L'Istituto si impegna a garantire nei propri Regolamenti la piena applicazione della Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e recepisce diritti e doveri di ricercatori e tecnologi come elencati all'art.2 commi 1 e 2 del D.Lgs 218/2016. 6. L'istituto promuove la partecipazione dei propri ricercatori e tecnologi alla didattica universitaria con funzioni di insegnamento, supervisione e valutazione, e il conseguente riconoscimento di forme di partecipazione	Questo “sentite le organizzazioni sindacali” ci sembra che sia pleonastico qui, in quanto il comma 4 subito dopo richiama <u>in generale</u> le procedure di relazioni con le O.O.S.S.

STATUTO
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale <i>(rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)</i>	Testo proposto dal GdL <i>(n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)</i>	Commenti GdL
	negli organi e organismi accademici, tramite l'inserimento di opportune norme nelle convenzioni con le Università. 7. L'Istituto si impegna a garantire parità e pari opportunità nel trattamento delle lavoratrici e dei lavoratori, l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza fisica e psicologica, diretta e indiretta, nonché il benessere lavorativo del proprio personale. 8. L'Istituto riconosce come valori imprescindibili la correttezza professionale e il rispetto della dignità della persona e delle libertà individuali. A tale fine, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente (DPR 62/2013 e D.Lgs. 190/2012), l'Istituto si dota di specifici codici etici e di comportamento che individuano le regole necessarie a garantire un ambiente di lavoro volto all'eccellenza e caratterizzato dai principi di legalità, trasparenza e buona amministrazione, e ne richiede al proprio personale il pieno rispetto.	Questo è l'ex comma 3 g) dell'art.2, che ci sembra meglio collocato qui, nell'art.3 invece che nella Missione Questo comma 8 (inserito ex-novo) recepisce alcune proposte dal CUG.
Articolo 4 La Programmazione 1. Per il perseguimento della propria missione, in conformità con le linee guida enunciate nel Piano Nazionale della Ricerca, ai fini della pianificazione operativa, il Consiglio Direttivo adotta un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, ed elabora un Documento di Visione Strategica Decennale. Tali atti sono assoggettati alle procedure di valutazione e approvazione	Articolo 4 La Programmazione 1. Per il perseguimento della propria missione, in conformità con le linee guida enunciate nel Piano Nazionale della Ricerca, ai fini della pianificazione operativa, il Consiglio Direttivo l'Istituto adotta un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, ed elabora un Documento di Visione Strategica Decennale. Tali atti sono assoggettati alle procedure di valutazione e	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
previste dall'art. 5 del D.Lgs. 213/09. 2. L'Istituto basa la propria attività di ricerca sulle proposte elaborate da componenti della comunità scientifica di riferimento e la organizza, di norma, in linee scientifiche. Per ciascuna linea scientifica è costituita una Commissione Scientifica Nazionale consultiva, la cui composizione e funzionamento sono definiti all'articolo 17. Nella pianificazione delle iniziative con maggiore impatto economico l'Istituto si avvale del parere di congruità del Consiglio Tecnico-Scientifico, la cui composizione e funzionamento sono definiti all'articolo 18. 3. I pareri sullo sviluppo delle linee scientifiche forniti dalle Commissioni Scientifiche Nazionali e quelli di congruità sulle iniziative con maggiore impatto economico forniti dal Consiglio Tecnico-Scientifico, sono acquisiti dal Consiglio Direttivo ai fini della elaborazione del Piano Triennale di Attività e del Documento di Visione Strategica Decennale. 4. Attività che costituiscono obiettivi strategici per la programmazione scientifica dell'Istituto possono essere svolte come Progetti Strategici, vagliati da appositi Comitati. 5. Attività relative allo sviluppo e alla realizzazione di infrastrutture di ricerca di rilevanza nazionale o internazionale possono essere svolte come Progetti Speciali vagliati da appositi Comitati. 6. L'Istituto adotta un Piano Triennale di Azioni positive	approvazione previste come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 213/09 e dall'art.7 del D.Lgs 218/2016. 2. L'Istituto basa la propria attività di ricerca sulle proposte elaborate da componenti della comunità scientifica di riferimento e la organizza, di norma, in linee scientifiche. Per ciascuna linea scientifica è costituita una Commissione Scientifica Nazionale consultiva, la cui composizione e il cui funzionamento sono definiti all'articolo 17. Nella pianificazione delle iniziative con maggiore impatto economico, di personale e di infrastrutture l'Istituto si avvale del parere di congruità del Consiglio Tecnico-Scientifico, la cui composizione e il cui funzionamento sono definiti all'articolo 18. 3. I pareri sullo sviluppo delle linee scientifiche forniti dalle Commissioni Scientifiche Nazionali e quelli di congruità sulle iniziative con maggiore impatto economico forniti dal Consiglio Tecnico-Scientifico, sono acquisiti dal Consiglio Direttivo ai fini della elaborazione del Piano Triennale di Attività e del Documento di Visione Strategica Decennale. 4. Attività che costituiscono obiettivi strategici per la programmazione scientifica dell'Istituto possono essere svolte come Progetti Strategici, vagliati da appositi Comitati. 5. Attività relative allo sviluppo e alla realizzazione di infrastrutture di ricerca di rilevanza nazionale o internazionale possono essere svolte come Progetti Speciali vagliati da appositi Comitati. 6. L'Istituto adotta un Piano Triennale di Azioni positive	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
su proposta elaborata dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) sulla base dell'articolo 7, comma 7.	su proposta elaborata dal Comitato Unico di Garanzia (CUG), costituito ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. 165/2001 sulla base dell'articolo 7, comma 7 e successive modifiche e integrazioni.	
Articolo 5 Le Fonti di Finanziamento 1. L'Istituto assolve ai propri compiti attraverso contributi ordinari e straordinari a carico del bilancio dello Stato. 2. Nel bilancio dell'Istituto possono altresì affluire: a) contributi da enti pubblici e privati, nazionali, comunitari, stranieri e organizzazioni internazionali; b) proventi derivanti dalle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), c), d) ed e); c) redditi del patrimonio; d) lasciti e donazioni; e) dismissioni di beni strumentali, immobilizzazioni tecniche, mobili immobili; f) eventuali altre entrate. 3. Le norme di amministrazione, finanza e contabilità sono definite in apposito Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.	Articolo 5 Le Fonti di Finanziamento 1. L'Istituto assolve ai propri compiti attraverso contributi ordinari e straordinari a carico del bilancio dello Stato. 2. Nel bilancio dell'Istituto possono altresì affluire: a) contributi da enti pubblici e privati, nazionali, comunitari, stranieri e organizzazioni internazionali; b) proventi derivanti dalle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), c), d) ed e); c) redditi del patrimonio; d) lasciti e donazioni; e) dismissioni di beni strumentali, immobilizzazioni tecniche, mobili e immobili; f) eventuali altre entrate. 3. Le norme di amministrazione, finanza e contabilità sono definite in apposito Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.	
Articolo 6 Il Bilancio	Articolo 6 Il Bilancio	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (in rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
1. L'Istituto redige per ogni esercizio finanziario il bilancio preventivo di competenza e di cassa, il conto consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento. 2. Il bilancio preventivo è deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre. 3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile.	1. L'Istituto redige per ogni esercizio finanziario il bilancio preventivo di competenza e di cassa, il conto consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento. 2. Il bilancio preventivo è deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre. 3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile. 1. L'INFN adotta con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica, un sistema di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo. 2. L'Istituto redige per ogni esercizio finanziario il bilancio di previsione autorizzatorio contenente il budget economico e il budget degli investimenti, e il bilancio d'esercizio corredato delle relative relazioni di accompagnamento. L'Istituto redige altresì il bilancio preventivo e il conto consuntivo finanziario, ai fini del consolidamento dei conti pubblici. 3. Il bilancio di previsione autorizzatorio e il bilancio di previsione finanziario per l'anno successivo sono deliberati dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre. 4. Il bilancio d'esercizio e il conto consuntivo finanziario dell'anno precedente sono deliberati dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile. 5. Il bilancio dell'Istituto è unico; la sua gestione si attua attraverso le Strutture di cui al Capo III, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8.	I primi tre commi sono diversi nella sostanza, nella nuova versione, a causa del passaggio al sistema economico-patrimoniale previsto dalla legge. Invece di barrare singole parole e aggiungerne altre in rosso, è più chiaro riscriverli in rosso "a pulito" nella nuova versione barrando completamente la vecchia
4. Il bilancio dell'Istituto è unico; la sua gestione si attua attraverso le Strutture di cui al Capo III, nel rispetto di		

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

<i>Testo originale</i> (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	<i>Testo proposto dal GdL</i> (n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	<i>Commenti GdL</i>
--	--	---------------------

quanto previsto dall'art. 8. 5. I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi, per gli adempimenti di competenza, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, al Ministero dell'Economia e Finanze e alla Corte dei Conti.	6. I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi, per gli adempimenti di competenza, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, al Ministero dell'Economia e Finanze e alla Corte dei Conti.	
Articolo 7 La Verifica della Realizzazione degli Obiettivi e della Corretta Gestione delle Risorse 1. L'Istituto si avvale di un apposito Comitato di Valutazione Internazionale (CVI) per la valutazione complessiva dei risultati scientifici e tecnologici conseguiti e dei piani di sviluppo futuri anche con riferimento al Piano delle Performance. 2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 138, lett. b) del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2006 n. 286, l'Istituto fornisce i dati necessari all'ANVUR per le proprie valutazioni, avvalendosi di appositi Gruppi di Lavoro per la Valutazione. 3. Il Comitato di Valutazione Internazionale è composto da cinque scienziati italiani e stranieri e da due esperti in rappresentanza della comunità economica e del mondo produttivo. Riferisce annualmente al Presidente dell'Istituto sulle valutazioni effettuate. Il CVI è nominato dal Consiglio Direttivo.	Articolo 7 La Verifica della Realizzazione degli Obiettivi e della Corretta Gestione delle Risorse 1. L'Ente e' oggetto dell'attivita' di valutazione scientifica dell'ANVUR prevista dalla normativa vigente. L'Istituto elabora e fornisce i dati necessari all'ANVUR, avvalendosi di appositi Gruppi di Lavoro per la Valutazione. 2. L'Istituto si avvale di un apposito Comitato di Valutazione Internazionale (CVI) per la valutazione complessiva dei risultati scientifici e tecnologici conseguiti e dei piani di sviluppo futuri anche con riferimento al Piano delle Performance. 3. Il CVI è composto da cinque scienziati italiani e stranieri e da due esperti in rappresentanza della comunità economica e del mondo produttivo. Riferisce annualmente al Presidente dell'Istituto sulle valutazioni effettuate. I componenti del CVI sono nominati dal Consiglio Direttivo.	Questo articolo è stato riordinato nell'ordine dei commi Il contenuto sostanziale di ciascun comma è però cambiato poco. Il nuovo ordine dei commi è (riferendosi ai n. di comma della versione in vigore) : 2 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 5 - 7

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
4. Il Presidente del Comitato di Valutazione Internazionale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva dell'Istituto. 5. Il controllo e la verifica delle attività gestionali e amministrative sono affidati all'Organismo Indipendente di Valutazione delle prestazioni di cui all'art. 14 e all'art. 74, co. 4, del D.gs. 150/2009 secondo le modalità previste dalla vigente disciplina. 6. Il Comitato, compreso il Presidente, dura in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta. Nel caso di sostituzione di uno dei componenti la durata del mandato deve coincidere con quella della scadenza di nomina del Comitato. 7. La valutazione degli esiti e dell'adeguatezza delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche indirizzati ad una migliore utilizzazione delle risorse umane è affidata al CUG, che riferisce annualmente al Presidente dell'Istituto sulle valutazioni effettuate. 8. Per i componenti del Comitato di Valutazione Internazionale non è prevista alcuna indennità.	4. Il Presidente del CVI è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva dell'Istituto. 5. Il CVI, compreso il Presidente, dura in carica quattro tre anni. Il mandato dei suoi componenti è rinnovabile una sola volta. Nel caso di sostituzione di uno dei componenti la fine il termine la durata del mandato del componente subentrato deve coincidere con quella della scadenza di nomina dei restanti componenti del Comitato. 6. Per i componenti del CVI non è prevista alcuna indennità. 7. Il controllo e la verifica delle attività gestionali e amministrative sono affidati all'Organismo Indipendente di Valutazione delle prestazioni di cui all'art. 14 e all'art. 74, comma 4, del D.<u>l</u>gs. 150/2009 secondo le modalità previste dalla vigente disciplina. 8. La valutazione degli esiti e dell'adeguatezza delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche indirizzati ad una migliore utilizzazione delle risorse umane è affidata al CUG, che riferisce annualmente al Presidente dell'Istituto sulle valutazioni effettuate.	
Articolo 8 Funzioni di indirizzo, gestione, valutazione e controllo 1. L'Istituto, in conformità alla programmazione scientifica prevista nel precedente articolo 4, attua l'attività di ricerca sulla base di proposte provenienti dalla comunità scientifica di riferimento, anche tenuto conto delle	Articolo 8 Funzioni di indirizzo, gestione, valutazione e controllo 1. L'Istituto, in conformità alla programmazione scientifica prevista nel precedente articolo 4, attua l'attività di ricerca sulla base di proposte provenienti dalla comunità scientifica di riferimento, anche tenuto conto degli	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale <i>(rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)</i>	Testo proposto dal GdL <i>(n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)</i>	Commenti GdL
direttive emanate dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. A tal fine: a) le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio Direttivo nelle forme e con le modalità previste dagli articoli 12 e 13; b) le funzioni di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio Direttivo a ciascuna Struttura sono svolte dai Direttori delle Strutture secondo quanto previsto dagli articoli 20, 21, 22 e 23. Il coordinamento nazionale della gestione dei mezzi strumentali, finanziari e di personale dell'Istituto è esercitato dalla Giunta Esecutiva, attraverso l'azione dell'Amministrazione Centrale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 29; c) le funzioni valutative e di controllo sono svolte avvalendosi degli organismi di cui all'articolo 7 nonché dei meccanismi di valutazione e revisione delle attività scientifiche e tecnologiche dell'Istituto.	indirizzi programmatici del delle direttive emanate dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. A tal fine: a) le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio Direttivo nelle forme e con le modalità previste dagli articoli 12 e 13; b) le funzioni di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio Direttivo a ciascuna Struttura sono svolte dai Direttori delle Strutture secondo quanto previsto dagli articoli 20, 21, 22 e 23. Il coordinamento nazionale della gestione dei mezzi strumentali, finanziari e di personale dell'Istituto è esercitato dalla Giunta Esecutiva, attraverso l'azione dell'Amministrazione Centrale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 29; c) le funzioni valutative e di controllo sono svolte avvalendosi degli organismi di cui all'articolo 7 nonché dei meccanismi di valutazione e revisione delle attività scientifiche e tecnologiche dell'Istituto, tramite le Commissioni Scientifiche Nazionali (articolo 9).	
Capo II GLI ORGANI	Capo II GLI ORGANI	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
Articolo 9 Organi e Organismi consultivi 1. Sono Organi dell'Istituto: a) il Presidente; b) il Consiglio Direttivo; c) la Giunta Esecutiva; d) il Collegio dei Revisori dei Conti. 2. Sono Organismi consultivi dell'Istituto: a) le Commissioni Scientifiche Nazionali; b) Il Consiglio Tecnico-Scientifico; c) Il Comitato Unico di Garanzia 3. Le indennità di carica degli Organi di cui al precedente comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze. Per i componenti degli organismi consultivi non è prevista alcuna indennità. 4. I componenti degli Organi di cui al precedente comma 1 sono assoggettati alla legislazione vigente in materia di incompatibilità e conflitto d'interesse. Ulteriori disposizioni, oltre che nel presente Statuto, possono essere previste nella disciplina regolamentare interna.	Articolo 9 Organi e Organismi consultivi 1. Sono Organi dell'Istituto: a) il Presidente; b) il Consiglio Direttivo; c) la Giunta Esecutiva; d) il Collegio dei Revisori dei Conti. 2. Sono Organismi consultivi dell'Istituto: a) le Commissioni Scientifiche Nazionali; b) Il Consiglio Tecnico-Scientifico; c) Il Comitato Unico di Garanzia 3. Le indennità di carica degli Organi di cui al precedente comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze. Per i componenti degli Organismi consultivi non è prevista alcuna indennità. 4. I componenti degli Organi di cui al precedente comma 1 sono assoggettati alla legislazione vigente in materia di incompatibilità e conflitto d'interesse. Ulteriori disposizioni, oltre che nel presente Statuto, possono essere previste nella disciplina regolamentare interna.	
Articolo 10 Il Presidente	Articolo 10 Il Presidente	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
1. Il Presidente è a capo dell'Istituto, ne ha la rappresentanza legale ed assicura l'unitarietà dell'indirizzo scientifico e gestionale. 2. Il Presidente è designato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto, con la procedura di cui all'articolo 11 ed è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca. 3. Il Presidente è scelto fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche o fra i dirigenti di ricerca dell'Istituto o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. 4. Il Presidente dura in carica quattro anni e può ricoprire l'incarico per un massimo di due mandati. 5. La carica di Presidente è incompatibile con la carica di Rettore, Presidente di altro ente di ricerca o Direttore di Istituto di ricerca italiano o estero. 6. Il Presidente: a) indice e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva; b) sostituisce in caso di urgenza la Giunta Esecutiva adottando provvedimenti che devono essere sottoposti alla Giunta stessa per la ratifica nella prima seduta utile e comunque entro trenta giorni; c) assume tutte le iniziative necessarie alla promozione ed alla verifica del corretto sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi prefissati delle attività di ricerca scientifica e tecnologica; d) indice le riunioni delle Commissioni Scientifiche	1. Il Presidente è a capo dell'Istituto, ne ha la rappresentanza legale e assicura l'unitarietà dell'indirizzo scientifico e gestionale. 2. Il Presidente è designato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto, con la procedura di cui all'articolo 11, ed è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca. 3. Il Presidente è scelto fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche nei campi di ricerca dell'Ente, o fra i dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologi dell'Istituto, o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. 4. Il Presidente dura in carica quattro anni e può ricoprire l'incarico per un massimo di due mandati. 5. La carica di Presidente è incompatibile con la carica di Rettore, Direttore di Dipartimento universitario, Presidente di altro Ente di ricerca o Direttore di Istituto di ricerca italiano o estero. 6. Il Presidente: a) indice e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva; b) sostituisce in caso di urgenza la Giunta Esecutiva adottando provvedimenti che devono essere sottoposti alla Giunta stessa per la ratifica nella prima seduta utile e comunque entro trenta giorni; c) assume tutte le iniziative necessarie alla promozione ed alla verifica del corretto sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi prefissati delle attività di ricerca scientifica e tecnologica; d) indice le riunioni delle Commissioni Scientifiche	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
Nazionali e delega componenti della Giunta Esecutiva a seguirne l'attività; e) indice le riunioni delle assemblee nazionali dei rappresentanti dei ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnologo, tecnico e amministrativo, componenti dei Consigli delle Strutture di cui agli articoli 25 e 27; f) adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dai regolamenti dell'Istituto; g) sottoscrive provvedimenti conseguenti a deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva; h) può delegare l'esercizio di proprie funzioni ai vice Presidenti di cui al successivo articolo 12, comma 4, lettera b; i) esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo. 7. Il Presidente si avvale di un Servizio di Presidenza con funzioni istruttorie e di supporto tecnico-professionale in relazione ai compiti del Presidente, della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo; il Servizio, la cui strutturazione verrà definita nel relativo Provvedimento Organizzativo, è alle dirette dipendenze del Presidente. 8. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice Presidente più anziano di nomina.	Nazionali e delega componenti della Giunta Esecutiva a seguirne l'attività; e) indice almeno una volta l'anno le riunioni delle assemblee nazionali dei rappresentanti dei del personale ricercatore e dei tecnologo e dei rappresentanti del personale tecnologo, tecnico e amministrativo, componenti dei Consigli delle Strutture di cui agli articoli 25 e 27; f) adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dai regolamenti dell'Istituto; g) sottoscrive provvedimenti conseguenti a deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva; h) può delegare l'esercizio di proprie funzioni ai vice Presidenti di cui al successivo articolo 12, comma 4, lettera b; i) esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo. 7. Il Presidente si avvale di un Servizio di Presidenza con funzioni istruttorie e di supporto tecnico-professionale in relazione ai compiti del Presidente, della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo; il Servizio, la cui strutturazione è verrà definita in un apposito nel relativo Provvedimento Disciplinare Organizzativo, è alle dirette dipendenze del Presidente. 8. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice Presidente più anziano di nomina.	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (in rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
---	--	--------------

Articolo 11 La procedura per la designazione del Presidente	Articolo 11 La procedura per la designazione del Presidente	
1. Non meno di sei mesi prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente annuncia al Consiglio Direttivo l'avvio della procedura per la designazione del nuovo Presidente, comunicando altresì la data dell'elezione. 2. Entro quarantacinque giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo nella quale è stato annunciato l'avvio della procedura, ciascun Direttore di Sezione o Laboratorio Nazionale, espletata una consultazione della comunità scientifica nelle forme ritenute più opportune, indica in via riservata e anonima, anche con strumenti telematici, non più di tre nomi di candidati alla carica di Presidente. 3. Il Presidente, accertato per ciascuno dei candidati così individuati il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, nonché la personale disponibilità degli interessati a ricoprire l'incarico, li invita a produrre entro quindici giorni il proprio curriculum che viene reso disponibile al Consiglio Direttivo. 4. Il Consiglio Direttivo si riunisce alla data prevista per l'elezione e designa il Presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti tra i candidati di cui al comma 3, attraverso una serie di votazioni con eliminazione, a votazioni alterne, del o dei candidati con minor numero di preferenze. 5. Il Presidente provvede a comunicare l'esito della	1. Non meno di sei mesi prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente annuncia al Consiglio Direttivo l'avvio della procedura per la designazione del nuovo Presidente, comunicando altresì la data dell'elezione. 2. Entro quarantacinque giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo nella quale è stato annunciato l'avvio della procedura, ciascun Direttore di Sezione o Laboratorio Nazionale, espletata una consultazione della comunità scientifica nelle forme ritenute più opportune, indica in via riservata e anonima, anche con strumenti telematici, non più di tre nomi di candidati alla carica di Presidente. 3. Il Presidente, o un componente del Consiglio Direttivo da lui delegato, accertato per ciascuno dei candidati così individuati il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, nonché la personale disponibilità degli interessati a ricoprire l'incarico, li invita a produrre entro quindici giorni il proprio curriculum che viene reso disponibile al Consiglio Direttivo. 4. Il Consiglio Direttivo si riunisce alla data prevista per l'elezione e designa il Presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti tra i candidati di cui al comma 3, attraverso una serie di votazioni con eliminazione, a votazioni alterne, del o dei candidati con minor numero di preferenze. 5. Il Presidente provvede a comunicare l'esito della	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale <i>(rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)</i>	Testo proposto dal GdL <i>(n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)</i>	Commenti GdL
---	--	---------------------

procedura di designazione al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca ai fini della nomina.	procedura di designazione al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca ai fini della nomina.	
Articolo 12 Il Consiglio Direttivo (composizione ed attribuzioni) 1. Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni di indirizzo sulla base delle indicazioni generali determinate nei piani pluriennali e opera le scelte di programmazione scientifica avvalendosi dei pareri scientifici delle Commissioni Scientifiche Nazionali e dei pareri di congruità del Consiglio Tecnico-Scientifico. 2. Fanno parte del Consiglio Direttivo dell'Istituto: a) il Presidente; b) i componenti della Giunta Esecutiva; c) i Direttori delle Sezioni; d) i Direttori dei Laboratori Nazionali; e) due Rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di cui uno componente della Giunta Esecutiva, ai sensi dell'art. 14, comma 3; f) un Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico; g) un Rappresentante eletto dal personale ricercatore dell'Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica; h) un Rappresentante eletto dal personale tecnologo, tecnico e amministrativo dell'Istituto, dipendente o	Articolo 12 Il Consiglio Direttivo (composizione e attribuzioni) 1. Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni di indirizzo sulla base delle indicazioni generali determinate nei piani pluriennali e opera le scelte di programmazione scientifica avvalendosi dei pareri scientifici delle Commissioni Scientifiche Nazionali e dei pareri di congruità del Consiglio Tecnico-Scientifico. 2. Fanno parte del Consiglio Direttivo dell'Istituto: a) il Presidente; b) i componenti della Giunta Esecutiva; c) i Direttori delle Sezioni; d) i Direttori dei Laboratori Nazionali; e) due Rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di cui uno componente della Giunta Esecutiva, ai sensi dell'art. 14, comma 3; f) un Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico; g) un Rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell'Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica; h) un Rappresentante eletto dal personale tecnologo, tecnico e amministrativo dell'Istituto, dipendente o	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
dotato di incarico di ricerca tecnologica o collaborazione tecnica. 3 . I rappresentanti di cui al comma 2 punto e), f), g) e h) durano in carica quattro anni e possono ricoprire l'incarico per un massimo di due mandati. 4 . Il Consiglio Direttivo: a) designa il Presidente; b) elegge i componenti della Giunta Esecutiva di sua competenza e tra questi elegge su proposta del Presidente i due vice Presidenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti; c) istituisce o sopprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, Sezioni, Laboratori Nazionali, Centri Nazionali e Gruppi Collegati; d) nomina a maggioranza assoluta dei suoi componenti i Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali, dei Centri Nazionali, nonché i Responsabili dei Gruppi Collegati; e) nomina a maggioranza assoluta i componenti del Comitato di Valutazione Internazionale di cui all'articolo 7, del Consiglio Tecnico-Scientifico di cui all'art. 18), dei Comitati Scientifici dei Laboratori Nazionali di cui all'articolo 24, dei Comitati Tecnico Scientifici dei Centri Nazionali Scientifico Tecnologici di cui all'articolo 26 e dei Comitati Scientifici dei Centri Nazionali di Studi Avanzati di cui all'articolo 26 bis; f) adotta a maggioranza di due terzi dei suoi componenti lo Statuto dell'Ente e a maggioranza assoluta dei suoi componenti norme in materia di organi e funzioni,	dotato di incarico di ricerca tecnologica o collaborazione tecnica. 3 . I rappresentanti di cui al comma 2 punto e), f), g) e h) durano in carica quattro anni e possono ricoprire l'incarico per un massimo di due mandati. 4 . Il Consiglio Direttivo: a) designa il Presidente; b) elegge i componenti della Giunta Esecutiva di sua competenza e tra questi elegge su proposta del Presidente i due vice Presidenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti; c) istituisce o sopprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, Sezioni, Laboratori Nazionali, Centri Nazionali e Gruppi Collegati; d) nomina a maggioranza assoluta dei suoi componenti i Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali, dei Centri Nazionali, nonché i Responsabili dei Gruppi Collegati; e) nomina a maggioranza assoluta i componenti del Comitato di Valutazione Internazionale di cui all'articolo 7, del Consiglio Tecnico-Scientifico di cui all'art. 18), dei Comitati Scientifici dei Laboratori Nazionali di cui all'articolo 24, dei Comitati Tecnico Scientifici dei Centri Nazionali Scientifico Tecnologici di cui all'articolo 26 e dei Comitati Scientifici dei Centri Nazionali di Studi Avanzati di cui all'articolo 26 bis; f) adotta a maggioranza di due terzi dei suoi componenti lo Statuto dell'Ente e a maggioranza assoluta dei suoi componenti norme in materia di Organi e funzioni,	Nel D.Lgs.218 art.4 comma 1 per lo Statuto si richiede solo la maggioranza assoluta. Noi del GdL

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (<i>n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione</i>)	Commenti GdL
nonché il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e il Regolamento del Personale e i relativi aggiornamenti, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213; g) approva, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 213/09, il documento di visione decennale, il piano triennale di attività e i relativi aggiornamenti annuali, compreso il piano triennale di fabbisogno del personale; h) delibera l'organizzazione complessiva dell'Ente, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità e dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni e relative variazioni. Il documento è trasmesso al Ministero vigilante per opportuna conoscenza. i) adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti Disciplinari, in particolare in materia di elezioni, di organizzazione, e funzionamento interni; l) approva i finanziamenti relativi ai programmi annuali e pluriennali di ricerca ed adotta i provvedimenti volti alla verifica e al regolare svolgimento di tali programmi; m) delibera in merito al bilancio preventivo, alle sue variazioni, ed al conto consuntivo e relative relazioni di accompagnamento, nonché la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente; n) delibera in materia di pianta organica e relative variazioni ed adotta i provvedimenti di sua	nonché il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e il Regolamento del Personale e i relativi aggiornamenti, ai sensi della normativa vigente degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213; g) approva, adotta, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 213/09, della normativa vigente, il documento di visione decennale, il piano triennale di attività e i relativi aggiornamenti annuali, compreso il piano triennale di fabbisogno del personale; h) delibera l'organizzazione complessiva dell'Ente, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità e dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni e relative variazioni. Il documento è trasmesso al Ministero vigilante per opportuna conoscenza. i) adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti i Disciplinari, in particolare in materia di elezioni, di organizzazione, e funzionamento interni; l) approva i finanziamenti relativi ai programmi annuali e pluriennali di ricerca ed adotta i provvedimenti volti alla verifica e al regolare svolgimento di tali programmi; m) delibera in merito al bilancio preventivo, alle sue variazioni, e al conto consuntivo e relative relazioni di accompagnamento, nonché la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente; n) delibera in materia di fabbisogno del personale,	vorremo lasciare i due terzi come nello Statuto attuale

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (in rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
competenza previsti dal Regolamento del Personale tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 213/09; o) delibera l'ordinamento concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, definendo in particolare la figura e le competenze del datore di lavoro e l'articolazione degli incarichi dei responsabili, preposti ed addetti alla sicurezza sul lavoro; p) adotta le opportune misure ai sensi dell'art. 12, comma 4, D. Lgs. 213/2009); q) organizza l'attività di ricerca in linee scientifiche, per ciascuna delle quali istituisce, con voto a maggioranza di due terzi dei componenti, una Commissione Scientifica Nazionale; approva i progetti strategici e quelli speciali; r) formula direttive in materia di partecipazione a bandi e inviti pubblici e privati, convenzioni, accordi di collaborazione scientifica con le Università, con enti, società ed imprese pubbliche e private, con consorzi, società di ricerca e società consortili locali, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri di competenza dei Direttori delle Strutture stabilendo, in particolare, le tipologie nonché gli eventuali limiti di valore di loro competenza;	pianta organica e relative variazioni comunque salvaguardando le risorse necessarie alle attività di ricerca, ed adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dal Regolamento del Personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spese per il personale, ai sensi degli artt. 7 e 9 del D.Lgs. 218/2016, comunque salvaguardando le risorse necessarie alle attività di ricerca; adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dal Regolamento del Personale. tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 213/09; o) delibera l'ordinamento concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, definendo in particolare la figura e le competenze del datore di lavoro e l'articolazione degli incarichi dei responsabili, preposti e addetti alla sicurezza sul lavoro; p) adotta le opportune misure ai sensi dell'art. 12, comma 4, D. Lgs. 213/2009); q) organizza l'attività di ricerca in linee scientifiche, per ciascuna delle quali istituisce, con voto a maggioranza di due terzi dei componenti, una Commissione Scientifica Nazionale; approva i progetti strategici e quelli speciali; r) formula direttive in materia di partecipazione a bandi e inviti pubblici e privati, convenzioni, accordi di collaborazione scientifica con le Università, con enti, società e imprese pubbliche e private, con consorzi, società di ricerca e società consortili locali, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri di competenza	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (<i>n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione</i>)	Commenti GdL
s) delibera in materia di partecipazione a bandi e inviti pubblici e privati, convenzioni, accordi di collaborazione scientifica con le Università, con enti, società ed imprese pubbliche e private, con consorzi, società di ricerca e società consortili locali, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, che esulano dalla competenza dei Direttori; t) adotta regolamenti e disciplinari, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale e della regolamentazione interna, in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali di competenza della Giunta Esecutiva e dei Direttori delle Strutture stabilendo, in particolare, le categorie di beni e prestazioni, nonché gli eventuali limiti di valore di loro competenza; u) delibera in materia di gettoni di presenza nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali direttive specifiche diramate dal MIUR; v) può delegare, con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esercizio di proprie attribuzioni al Presidente ed alla Giunta Esecutiva, specificandone l'oggetto e i termini temporali; w) delibera su ogni altra materia non specificamente attribuita alla competenza di altri Organi. z) assicura il pieno rispetto delle procedure, forme, casi e modalità di relazione con le Organizzazioni Sindacali ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni nonché gli adempimenti previsti in attuazione del Regolamento del Personale e della	dei Direttori delle Strutture stabilendo, in particolare, le tipologie nonché gli eventuali limiti di valore di loro competenza; s) delibera in materia di partecipazione a bandi e inviti pubblici e privati, convenzioni, accordi di collaborazione scientifica con le Università, con enti, società ed imprese pubbliche e private, con consorzi, società di ricerca e società consortili locali, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, che esulano dalla competenza dei Direttori; t) adotta regolamenti e disciplinari, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale e della regolamentazione interna, in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali di competenza della Giunta Esecutiva e dei Direttori delle Strutture stabilendo, in particolare, le categorie di beni e prestazioni, nonché gli eventuali limiti di valore di loro competenza; u) delibera in materia di gettoni di presenza nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali direttive specifiche diramate dal MIUR; v) può delegare, con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esercizio di proprie attribuzioni al Presidente e alla Giunta Esecutiva, specificandone l'oggetto e i termini temporali; w) delibera su ogni altra materia non specificamente attribuita alla competenza di altri Organi. z) assicura il pieno rispetto delle procedure, forme, casi e modalità di relazione con le Organizzazioni Sindacali	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
vigente contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Incongruenza numerazione non c'è J K ma W si.... 5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono immediatamente esecutive salvi i casi in cui il presente Statuto non preveda altrimenti.	ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni nonché gli adempimenti previsti in attuazione del Regolamento del Personale e della vigente contrattazione collettiva nazionale di riferimento. 5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono immediatamente esecutive salvi i casi in cui il presente Statuto non preveda altrimenti.	
Articolo 13 Il Consiglio Direttivo (funzionamento) 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno in seduta ordinaria ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità. Esso viene inoltre convocato a seguito di richiesta di quattro componenti della Giunta Esecutiva o su istanza di un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. 2. Le votazioni del Consiglio Direttivo relative alla designazione del Presidente, alla elezione dei vice Presidenti, dei componenti la Giunta Esecutiva e dei Direttori delle Strutture, si svolgono a scrutinio segreto. 2bis. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche da luoghi diversi tramite collegamento remoto utilizzando strumenti audio e/o video a	Articolo 13 Il Consiglio Direttivo (funzionamento) 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno in seduta ordinaria e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità. Esso viene inoltre convocato a seguito di richiesta di quattro componenti della Giunta Esecutiva o su istanza di un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. 2. Le votazioni del Consiglio Direttivo relative alla designazione del Presidente, alla elezione dei vice Presidenti, dei componenti la Giunta Esecutiva e dei Direttori delle Strutture, si svolgono a scrutinio segreto. 3. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche da luoghi diversi tramite collegamento remoto utilizzando strumenti audio e/o video a	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
condizione che il Presidente e il soggetto verbalizzatore siano nello stesso luogo e che sia consentito: a) al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; b) agli intervenuti di partecipare, in tempo reale e senza interruzione, alla discussione e alla votazione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; c) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi da verbalizzare. Verificandosi tali elementi, la riunione si considera tenuta dove si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzatore che provvederà a darne atto nel verbale della riunione. E' esclusa la possibilità di ricorso alle modalità previste dal presente comma nei casi di cui al precedente comma 2. 3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con la maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui è diversamente disposto dal presente Statuto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. 4. Il Consiglio Direttivo può istituire, anche su proposta della Giunta Esecutiva, gruppi di lavoro su materie specifiche.	condizione che il Presidente e il soggetto verbalizzatore verbalizzante siano nello stesso luogo e che sia consentito: a) al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; b) agli intervenuti di partecipare, in tempo reale e senza interruzione, alla discussione e alla votazione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; c) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi da verbalizzare. Verificandosi tali elementi, la riunione si considera tenuta dove si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzatore verbalizzante che provvederà a darne atto nel verbale della riunione. E' esclusa la possibilità di ricorso alle modalità previste dal presente comma nei casi di cui al precedente comma 2. 4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con la maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui è diversamente disposto dal presente Statuto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. 5. Il Consiglio Direttivo può istituire, anche su proposta della Giunta Esecutiva, gruppi di lavoro su materie specifiche.	
Articolo 14 La Giunta Esecutiva	Articolo 14 La Giunta Esecutiva	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (in rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
---	--	--------------

(composizione ed attribuzioni)	(composizione e attribuzioni)	
1. La Giunta Esecutiva assicura il coordinamento nazionale della gestione dei mezzi strumentali, finanziari e di personale dell'Istituto. 2. La Giunta Esecutiva è formata dal Presidente e da cinque componenti dei quali due con funzioni di vice Presidente. 3. Quattro componenti, eletti dal Consiglio Direttivo, sono scelti fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche, e fra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi dell'Istituto o di altri enti pubblici di ricerca o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. Un componente è designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed è scelto tra persone con competenze amministrativo e gestionali. Il mandato dei componenti della Giunta Esecutiva è di quattro anni e può essere ricoperto per non più di due volte. 4. La carica di componente della Giunta Esecutiva è incompatibile con la carica di Rettore, Direttore di dipartimento universitario, Presidente di altro ente di ricerca o Direttore di Istituto di ricerca italiano o estero. 5. La Giunta Esecutiva: a) predispone l'ordine del giorno delle sedute del	1. La Giunta Esecutiva assicura il coordinamento nazionale della gestione dei mezzi strumentali, finanziari e di personale dell'Istituto. 2. La Giunta Esecutiva è formata dal Presidente e da cinque componenti dei quali due con funzioni di vice Presidente. 3. Quattro componenti, eletti dal Consiglio Direttivo, sono scelti fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche nei campi di ricerca dell'Ente, e fra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi dell'Istituto e di altri enti pubblici di ricerca o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. Un componente è designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed è scelto tra persone con competenze amministrative e gestionali. Il mandato dei componenti della Giunta Esecutiva è di quattro anni e può essere ricoperto per non più di due volte. I componenti della Giunta Esecutiva restano in carica per quattro anni. La carica di componente della Giunta Esecutiva non può essere ricoperta per più di due mandati 4. La carica di componente della Giunta Esecutiva è incompatibile con la carica di Rettore, Direttore di dipartimento universitario, Presidente di altro ente di ricerca o Direttore di Istituto di ricerca italiano o estero. 5. La Giunta Esecutiva:	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
Consiglio Direttivo e i relativi atti; b) sostituisce in caso di urgenza il Consiglio Direttivo adottando provvedimenti che devono essere sottoposti al Consiglio stesso per la ratifica nella prima seduta utile e comunque entro tre mesi; c) esamina le proposte per lo sviluppo delle attività dell'Istituto e le richieste di risorse finanziarie e di personale, esprimendo parere motivato al Consiglio Direttivo; d) vigila sulla esecuzione delle proprie delibere e di quelle consiliari anche con specifiche azioni di monitoraggio e di coordinamento operativo fra Amministrazione Centrale e Strutture periferiche; e) segue le attività delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali, dei Centri Nazionali e dell'Amministrazione Centrale; f) fornisce direttive per l'attività del Direttore Generale; g) segue l'attività delle Commissioni Scientifiche Nazionali e lo sviluppo e l'attuazione dei progetti strategici e speciali; h) conferisce l'incarico di Direttore Generale, al quale può delegare proprie funzioni determinandone specifici limiti temporali ed economico finanziari, e ne determina la retribuzione; approva il Disciplinare Organizzativo dell'Amministrazione Centrale; i) delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture, secondo quanto previsto nel Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza; nello statuto	a) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e i relativi atti; b) sostituisce in caso di urgenza il Consiglio Direttivo adottando provvedimenti che devono essere sottoposti al Consiglio stesso per la ratifica nella prima seduta utile e comunque entro tre mesi; c) esamina le proposte per lo sviluppo delle attività dell'Istituto e le richieste di risorse finanziarie e di personale, esprimendo parere motivato al Consiglio Direttivo; d) vigila sulla esecuzione delle proprie delibere e di quelle consiliari anche con specifiche azioni di monitoraggio e di coordinamento operativo fra Amministrazione Centrale e Strutture periferiche; e) segue le attività delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali, dei Centri Nazionali e dell'Amministrazione Centrale; f) fornisce direttive per l'attività del Direttore Generale; g) segue l'attività delle Commissioni Scientifiche Nazionali e lo sviluppo e l'attuazione dei progetti strategici e speciali; <u>h)</u> conferisce l'incarico di Direttore Generale, al quale può delegare proprie funzioni determinandone specifici limiti temporali ed economico finanziari, e ne determina la retribuzione; approva il Disciplinare Organizzativo dell'Amministrazione Centrale; i) delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture, secondo quanto previsto nel Regolamento di	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (in rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
pubblicato è J) j) esercita le attribuzioni ad essa delegate dal Consiglio Direttivo. (nello statuto pubblicato è i) Errore numerazione in quello vigente c'è "J" prima di "I"	Amministrazione, Contabilità e Finanza; j) esercita le attribuzioni ad essa delegate dal Consiglio Direttivo; k) riferisce al CD su specifiche materie qualora richiesto da almeno un terzo dei componenti del CD.	
Articolo 15 La Giunta Esecutiva (funzionamento) 1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente in preparazione di ciascuna delle riunioni del Consiglio Direttivo o quando lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di tre dei suoi componenti. 1bis. La partecipazione alle riunioni della Giunta Esecutiva può avvenire anche da luoghi diversi tramite collegamento remoto utilizzando strumenti audio e/o video a condizione che il Presidente e il soggetto verbalizzatore siano nello stesso luogo e che sia consentito: a) al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; b) agli intervenuti di partecipare, in tempo reale e senza interruzione, alla discussione e alla votazione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; c) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi da verbalizzare. Verificandosi tali elementi, la riunione si considera tenuta	Articolo 15 La Giunta Esecutiva (funzionamento) 1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente in preparazione di ciascuna delle riunioni del Consiglio Direttivo o quando lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di tre dei suoi componenti. 2. La partecipazione alle riunioni della Giunta Esecutiva può avvenire anche da luoghi diversi tramite collegamento remoto utilizzando strumenti audio e/o video a condizione che il Presidente e il soggetto verbalizzante verbalizzatore siano nello stesso luogo e che sia consentito: a) al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; b) agli intervenuti di partecipare, in tempo reale e senza interruzione, alla discussione e alla votazione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; c) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi da verbalizzare.	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
dove si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzatore che provvederà a darne atto nel verbale della riunione. 2. Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. 3. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono adottate con voto palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.	Verificandosi tali elementi, la riunione si considera tenuta dove si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzatore verbalizzante che provvederà a darne atto nel verbale della riunione. 3. Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. 4. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono adottate con voto palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.	
Articolo 16 Il Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da: a) un revisore con funzioni di Presidente, designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, iscritto al registro dei revisori contabili e nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca. b) due revisori effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 2. Il mandato dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è di quattro anni e può essere ricoperto per non più di due volte. 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa ed assiste,	Articolo 16 Il Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da: a) un revisore con funzioni di Presidente, designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, iscritto al registro dei revisori contabili e nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca. b) due revisori effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 2. Il mandato dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è di quattro anni e può essere ricoperto per non più di due volte. 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa ed assiste,	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale <i>(rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)</i>	Testo proposto dal GdL <i>(n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)</i>	Commenti GdL
---	--	---------------------

ordinariamente in forma collegiale, alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo. 4. L'Istituto è altresì soggetto al controllo della Corte dei Conti previsto dall'art. 3, comma 7 della L. 20/1994.	ordinariamente in forma collegiale, alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo. 4. L'Istituto è altresì soggetto al controllo della Corte dei Conti previsto dall'art. 3, comma 7 della L. 20/1994.	
Articolo 17 Le Commissioni Scientifiche Nazionali 1. Le Commissioni Scientifiche Nazionali sono composte dal Presidente della Commissione e dai Coordinatori locali delle linee scientifiche di cui all'articolo 4. 2. Per ogni Sezione, o Laboratorio Nazionale o Centro Nazionale Scientifico Tecnologico il Coordinatore locale di cui agli articoli 25 e 27 è eletto con la procedura contenuta nell'apposito Disciplinare per le Cariche Elettive. 3. Il Presidente è eletto dalla Commissione Scientifica Nazionale secondo modalità definite nell'apposito Disciplinare per le Cariche Elettive. 4. I componenti di Commissione rimangono in carica per quattro anni e possono ricoprire l'incarico presso la stessa Commissione o presso la stessa Struttura per un massimo di due mandati. 5. La carica di Presidente della Commissione è incompatibile con quella di: a) componente del Consiglio Direttivo dell'Istituto; b) componente di altra Commissione Scientifica Nazionale;	Articolo 17 Le Commissioni Scientifiche Nazionali 1. Le Commissioni Scientifiche Nazionali sono composte dal Presidente della Commissione e dai Coordinatori locali delle linee scientifiche di cui all'articolo 4. 2. Per ogni Sezione, eLaboratorio Nazionale o Centro Nazionale Scientifico Tecnologico il Coordinatore locale di cui agli articoli 25 e 27 è eletto con la procedura contenuta nell'apposito Disciplinare per le Cariche Elettive. 3. Il Presidente è eletto dalla Commissione Scientifica Nazionale secondo modalità definite nell'apposito Disciplinare per le Cariche Elettive. 4. I componenti di Commissione rimangono in carica per tre quattro anni e possono ricoprire l'incarico presso la stessa Commissione o presso la stessa Struttura per un massimo di due mandati. 5. La carica di Presidente della Commissione è incompatibile con quella di: a) componente del Consiglio Direttivo dell'Istituto; b) componente di altra Commissione Scientifica Nazionale;	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
c) Direttore di Centro Nazionale; d) coordinatore locale; e) coordinatore di progetto Speciale o Strategico. 6. Le riunioni delle Commissioni Scientifiche Nazionali sono indette dal Presidente dell'Istituto su proposta dei Presidenti delle Commissioni stesse. 7. Le Commissioni Scientifiche Nazionali si riuniscono almeno due volte l'anno in seduta ordinaria. Alle riunioni possono assistere uno o più componenti della Giunta Esecutiva. 8. Le Commissioni Scientifiche Nazionali, nell'ambito della linea scientifica di competenza, oltre a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, elaborano: a) proposte di programmazione scientifica e relativi preventivi finanziari per la preparazione dei piani di sviluppo pluriennali dell'Istituto, tenendo conto anche delle necessità tecnico-finanziarie e di risorse umane degli esperimenti già in corso; b) pareri sugli aspetti scientifici e tecnologici, e valutazioni sugli aspetti finanziari e organizzativi delle singole proposte di ricerca; c) il piano di gestione delle risorse, annualmente assegnate dal Consiglio Direttivo, in conseguenza delle scelte di programmazione scientifica dallo stesso	c) direttore di Centro Nazionale; d) coordinatore locale; e) coordinatore di progetto Speciale o Strategico; f) direttore di Dipartimento universitario; g) titolare di responsabilità scientifico-manageriali di rilievo, nazionali e internazionali, secondo quanto previsto nel Disciplinare di cui al comma 3. 6. Le riunioni delle Commissioni Scientifiche Nazionali sono indette dal Presidente dell'Istituto su proposta dei Presidenti delle Commissioni stesse. 7. Le Commissioni Scientifiche Nazionali si riuniscono almeno due volte l'anno in seduta ordinaria. Alle riunioni possono assistere uno o più componenti della Giunta Esecutiva. 8. Le Commissioni Scientifiche Nazionali, nell'ambito della linea scientifica di competenza, oltre a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, elaborano: a) proposte di programmazione scientifica e relativi preventivi finanziari per la preparazione dei piani di sviluppo pluriennali dell'Istituto, tenendo conto anche delle necessità tecnico-finanziarie e di risorse umane degli esperimenti già in corso; b) pareri sugli aspetti scientifici e tecnologici, e valutazioni sugli aspetti finanziari e organizzativi delle singole proposte di ricerca; c) il piano di gestione delle risorse, annualmente assegnate dal Consiglio Direttivo, in conseguenza delle scelte di programmazione scientifica dallo stesso operate;	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale <i>(rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)</i>	Testo proposto dal GdL <i>(n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)</i>	Commenti GdL
---	--	---------------------

operate; d) valutazione e consuntivo annuale dell'attività svolta da ogni singola iniziativa di ricerca 9. I Presidenti delle Commissioni trasmettono alla Giunta Esecutiva relazioni sulle conclusioni elaborate nelle riunioni delle Commissioni.	d) la valutazione e il consuntivo annuale dell'attività svolta da ogni singola iniziativa di ricerca. 9. I Presidenti delle Commissioni trasmettono alla Giunta Esecutiva relazioni sulle conclusioni elaborate nelle riunioni delle Commissioni.	
Articolo 18 Il Consiglio Tecnico-Scientifico	Articolo 18 Il Consiglio Tecnico-Scientifico	Per il CTS, sarebbe opportuno avere una sorta di disciplinare che "analiticamente" ne definisca i casi e le modalità di intervento
1. Il Consiglio Tecnico-Scientifico è costituito da esperti nazionali e internazionali nei settori di interesse per l'Istituto. 2. Il Consiglio Tecnico-Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e previa consultazione, tramite i componenti del Comitato di Valutazione Internazionale, della comunità scientifica, economica e del mondo produttivo; il Consiglio Tecnico-Scientifico è composto da non più di sette componenti; la durata del mandato è di quattro anni e può essere ricoperto per non più di due volte. 3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, su richiesta del Consiglio Direttivo il Consiglio Tecnico-Scientifico è chiamato a valutare tempestivamente la congruità delle risorse umane ed economiche e l'adequatezza delle infrastrutture dei singoli progetti, anche tenendo conto della disponibilità delle risorse locali nell'arco temporale previsto per lo svolgimento di tali progetti.	1. Il Consiglio Tecnico-Scientifico è costituito da esperti nazionali e internazionali nei settori di interesse per l'Istituto. 2. Il Consiglio Tecnico-Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e previa consultazione, tramite i componenti del Comitato di Valutazione Internazionale, della comunità scientifica, economica e del mondo produttivo; il Consiglio Tecnico-Scientifico è composto da non più di sette componenti; la durata del mandato è di quattro anni e può essere ricoperto per non più di due volte. 3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, commi 2 e 3, su richiesta del Consiglio Direttivo il Consiglio Tecnico-Scientifico è chiamato a valutare tempestivamente la congruità delle risorse umane ed economiche e l'adequatezza delle infrastrutture dei di singoli progetti, anche tenendo conto della disponibilità delle risorse locali nell'arco temporale previsto per lo svolgimento di tali progetti, e a riferirne	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (in rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
4. La carica di componente del Consiglio Tecnico-Scientifico è incompatibile con quella di: a) componente del Consiglio Direttivo dell'Istituto; b) componente di Commissione Scientifica Nazionale; c) Direttore di Centro Nazionale; d) coordinatore di progetto Speciale o Strategico.	tempestivamente al Consiglio Direttivo stesso. 4. La carica di componente del Consiglio Tecnico-Scientifico è incompatibile con quella di: a) componente del Consiglio Direttivo dell'Istituto; b) componente di Commissione Scientifica Nazionale; c) direttore di Centro Nazionale; d) coordinatore di progetto Speciale o Strategico e) direttore di Dipartimento universitario.	
Capo III LE STRUTTURE Articolo 19 Le Strutture 1. L'Istituto è articolato nelle seguenti Strutture: – Sezioni; – Laboratori Nazionali; – Centri Nazionali; – Amministrazione Centrale. 2. In particolare: a) Le Sezioni sono strutture scientifiche aventi il fine di svolgere l'attività di ricerca ed alta formazione nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto; esse hanno sede di norma presso i dipartimenti di fisica delle Università sulla base di apposite convenzioni. Alle Sezioni possono aggregarsi Gruppi Collegati aventi sede presso Università o centri di ricerca che non	Capo III LE STRUTTURE Articolo 19 Le Strutture 1. L'Istituto è articolato nelle seguenti Strutture: – Sezioni; – Laboratori Nazionali; – Centri Nazionali; – Amministrazione Centrale. 2. In particolare: a) Le Sezioni sono strutture scientifiche aventi il fine di svolgere l'attività di ricerca ed alta formazione nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto; esse hanno sede di norma presso i dipartimenti di fisica delle Università sulla base di apposite convenzioni. Alle Sezioni possono aggregarsi Gruppi Collegati aventi sede presso Università o centri di ricerca che	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (<i>n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione</i>)	Commenti GdL
siano sede di Sezioni dell'Istituto. b) I Laboratori Nazionali sono strutture scientifiche aventi il fine di sviluppare, realizzare e gestire grandi complessi strumentali per le attività di ricerca dell'Istituto ed eventualmente di altri enti, nonché di svolgere attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto. Ai Laboratori Nazionali possono aggregarsi Gruppi Collegati aventi sede presso Università o centri di ricerca che non siano sede di Sezioni dell'Istituto. c) I Centri Nazionali sono strutture scientifico tecnologiche aventi il fine di sviluppare, realizzare o gestire apparecchiature strumentali per le attività dell'Istituto, nonché di svolgere attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto (Centro Nazionale Scientifico Tecnologico) oppure strutture scientifico formative aventi il fine di promuovere l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e la preparazione di giovani italiani e stranieri alla ricerca scientifica di alta qualificazione mediante la gestione di attività di formazione a livello dottorale (Centro Nazionale di Studi Avanzati). d) L'Amministrazione Centrale, coordinata dal Direttore Generale secondo quanto previsto dall'articolo 29, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività amministrativa decentrata, assicura i	non siano sede di Sezioni dell'Istituto; b) i Laboratori Nazionali sono strutture scientifiche aventi il fine di sviluppare, realizzare e gestire grandi complessi strumentali per le attività di ricerca dell'Istituto mettendoli a disposizione di un'ampia comunità nazionale e internazionale anche interdisciplinare, ed eventualmente di altri enti, nonché di svolgere attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto. Ai Laboratori Nazionali possono aggregarsi Gruppi Collegati aventi sede presso Università o centri di ricerca che non siano sede di Sezioni dell'Istituto; c) i Centri Nazionali sono strutture scientifico tecnologiche aventi il fine di sviluppare, realizzare o gestire apparecchiature strumentali per le attività dell'Istituto, nonché di svolgere attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto (Centro Nazionale Scientifico Tecnologico) oppure strutture scientifico formative aventi il fine di promuovere l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e la preparazione di giovani italiani e stranieri alla ricerca scientifica di alta qualificazione mediante la gestione di attività di formazione a livello dottorale (Centro Nazionale di Studi Avanzati). d) L'Amministrazione Centrale, coordinata dal Direttore Generale secondo quanto previsto dall'articolo 29, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività amministrativa decentrata, assicura i	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (in rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
servizi tecnici, professionali e di sorveglianza centrali, cura la predisposizione e l'esecuzione degli atti deliberativi di competenza assegnatigli dalla Giunta Esecutiva.	servizi tecnici, professionali e di servveglianza monitoraggio centrali, cura la predisposizione e l'esecuzione degli atti deliberativi di competenza che le sono assegnatigli dalla Giunta Esecutiva.	
Articolo 20 Le Direzioni delle Strutture e la Responsabilità dei Gruppi Collegati 1. La direzione delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali e dei Centri Nazionali è attribuita dal Consiglio Direttivo mediante elezione. 2. La responsabilità del Gruppo Collegato è attribuita dal Consiglio Direttivo, mediante elezione, su proposta del Presidente. 3. Le cariche di cui al presente articolo sono incompatibili con quelle di: a) componente ad altro titolo del Consiglio Direttivo; b) componente di una Commissione Scientifica Nazionale c) componente di Organi di governo accademici o Direttore di dipartimento.	Articolo 20 La Direzione delle Strutture Scientifiche e la Responsabilità dei Gruppi Collegati 1. La direzione delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali e dei Centri Nazionali è attribuita dal Consiglio Direttivo mediante elezione. 2. La responsabilità dei Gruppi Collegati è attribuita dal Consiglio Direttivo, mediante elezione, su proposta del Presidente. 3. Le cariche di cui al presente articolo sono incompatibili con quelle di: a) componente ad altro titolo del Consiglio Direttivo; b) componente di una Commissione Scientifica Nazionale c) componente di Organi di governo accademici o Direttore di dipartimento.	
Articolo 21 I Direttori delle Sezioni e dei Laboratori Nazionali 1. I Direttori delle Sezioni e dei Laboratori Nazionali hanno la responsabilità di assicurare la promozione e lo	Articolo 21 I Direttori delle Sezioni e dei Laboratori Nazionali 1. I Direttori delle Sezioni e dei Laboratori Nazionali hanno la responsabilità di assicurare la promozione e lo	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (in rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
svolgimento dell'attività scientifica unitamente al funzionamento, organizzativo ed amministrativo della Struttura, nel rispetto della programmazione scientifica e degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo 2. I Direttori delle Sezioni sono scelti tra i dirigenti di ricerca ed i dirigenti tecnologi dell'Istituto, secondo quanto previsto dal Regolamento del Personale, ovvero tra i professori ordinari delle Università e tra i dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi di altri enti, dotati di incarico di ricerca scientifica o di incarico di ricerca tecnologica dell'Istituto. In caso di indisponibilità essi sono scelti fra i primi ricercatori e i primi tecnologi dell'Istituto, ovvero tra i professori associati, dotati di incarico di ricerca scientifica o di incarico di ricerca tecnologica dell'Istituto. 3. I Direttori dei Laboratori Nazionali sono scelti tra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi dell'Istituto, secondo quanto previsto dal Regolamento del Personale, ovvero tra i professori ordinari delle Università e tra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi di altri enti. Per la Direzione dei Laboratori Nazionali possono essere inoltre scelti studiosi stranieri o italiani residenti all'estero che abbiano svolto prevalentemente attività scientifica di interesse dell'INFN e in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: – abbiano ricoperto incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca stranieri o internazionali; – siano professori ordinari in Università straniere; – siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.	svolgimento dell'attività scientifica, unitamente al funzionamento, organizzativo e amministrativo della Struttura, nel rispetto della programmazione scientifica e degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo 2. I Direttori delle Sezioni sono scelti, secondo quanto previsto dal Regolamento del Personale tra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi dell'Istituto, ovvero tra i professori ordinari delle Università e tra i dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi di altri enti, dotati di incarico di ricerca scientifica o di incarico di ricerca tecnologica dell'Istituto. In caso di indisponibilità Essi sono possono essere scelti fra i primi ricercatori e i primi tecnologi dell'Istituto, ovvero tra i professori associati, dotati di incarico di ricerca scientifica o di incarico di ricerca tecnologica dell'Istituto, nei casi e con le modalità previsti nell'apposito disciplinare. 3. I Direttori dei Laboratori Nazionali sono scelti, secondo quanto previsto dall'apposito disciplinare, Regolamento del Personale tra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi dell'Istituto, ovvero tra i professori ordinari delle Università e tra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi di altri Enti, dotati di incarico di ricerca scientifica o di incarico di ricerca tecnologica dell'Istituto. Per la Direzione dei Laboratori Nazionali possono essere inoltre scelti studiosi stranieri o italiani residenti all'estero che abbiano svolto prevalentemente attività scientifica di interesse dell'INFN e in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: – abbiano ricoperto incarichi direttivi in qualificati	MEMO: ricordiamoci di specificare questi casi e modalità nel disciplinare

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale <i>(rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)</i>	Testo proposto dal GdL <i>(n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)</i>	Commenti GdL
4. Il Direttore dura in carica quattro anni e può ricoprire l'incarico presso la stessa Struttura per un massimo di due mandati. 5. I Direttori si avvalgono della consulenza di un Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale.	istituti di ricerca stranieri o internazionali; – siano professori ordinari in Università straniere; – siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. 4. Il Direttore dura in carica quattro anni e può ricoprire l'incarico presso la stessa Struttura per un massimo di due mandati. 5. I Direttori si avvalgono della consulenza di un Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale, <u>la cui composizione è definita nell'art. 25.</u>	
Articolo 22 I Direttori dei Centri Nazionali 1. I Direttori dei Centri Nazionali hanno la responsabilità di assicurare il funzionamento della Struttura nel rispetto dei programmi e degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo. I Direttori dei Centri Nazionali di Studi Avanzati hanno altresì la responsabilità di assicurare la promozione e il coordinamento delle attività scientifiche e formative del Centro nel rispetto dei programmi e degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo. 2. Essi sono scelti fra i dirigenti di ricerca, i dirigenti tecnologici dell'Istituto ovvero tra i professori ordinari delle Università e tra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologici di altri enti. In caso di indisponibilità, essi sono scelti tra i primi ricercatori, i primi tecnologici dell'Istituto ovvero tra i	Articolo 22 I Direttori dei Centri Nazionali 1. I Direttori dei Centri Nazionali hanno la responsabilità di assicurare il funzionamento della Struttura nel rispetto dei programmi e degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo. I Direttori dei Centri Nazionali di Studi Avanzati hanno altresì la responsabilità di assicurare la promozione e il coordinamento delle attività scientifiche e formative del Centro nel rispetto dei programmi e degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo. 2. Essi sono scelti fra i dirigenti di ricerca, i dirigenti tecnologici dell'Istituto ovvero tra i professori ordinari delle Università e tra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologici di altri Enti, <u>dotati di incarico di ricerca scientifica o di incarico di ricerca tecnologica dell'Istituto.</u> Essi possono	Per i direttori dei CNdSA non c'è bisogno di una specifica con un "altresì": è implicito nella frase "nel rispetto dei programmi e degli indirizzi..."

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
professori associati. Possono essere inoltre scelti studiosi stranieri o italiani residenti all'estero che abbiano svolto prevalentemente attività di ricerca scientifica o tecnologica di interesse dell'INFN e in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: – abbiano ricoperto incarichi di alta responsabilità in qualificati istituti di ricerca stranieri o internazionali; – siano professori ordinari in Università straniere. 3 . Il Direttore dura in carica quattro anni e può ricoprire l'incarico presso la stessa Struttura per un massimo di due mandati. 4 . I Direttori si avvalgono della consulenza di un Consiglio di Centro Nazionale.	essere sono scelti fra i primi ricercatori e i primi tecnologi dell'Istituto, ovvero tra i professori associati, dotati di incarico di ricerca scientifica o di incarico di ricerca tecnologica dell'Istituto, nei casi e con le modalità previsti nell'apposito disciplinare. In caso di indisponibilità, essi possono essere sono scelti tra i primi ricercatori, i primi tecnologi dell'Istituto ovvero tra i professori associati. Possono essere inoltre scelti studiosi stranieri o italiani residenti all'estero che abbiano svolto prevalentemente attività di ricerca scientifica o tecnologica di interesse dell'INFN e in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: – abbiano ricoperto incarichi di alta responsabilità in qualificati istituti di ricerca stranieri o internazionali; – siano professori ordinari in Università straniere. 3 . Il Direttore dura in carica quattro anni e può ricoprire l'incarico presso la stessa Struttura per un massimo di due mandati. 4 . I Direttori si avvalgono della consulenza di un Consiglio di Centro Nazionale, la cui composizione è definita nell'Art. 27.	
Articolo 23 I Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali e dei Centri Nazionali	Articolo 23 I Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali e dei Centri Nazionali	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

<i>Testo originale</i> (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	<i>Testo proposto dal GdL</i> (n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	<i>Commenti GdL</i>
--	--	---------------------

(Attribuzioni)	(Attribuzioni)	
1. Il Direttore, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Direttivo: a) elabora e sottopone al Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale o di Centro Nazionale, il Disciplinare Organizzativo della Struttura e le sue eventuali modifiche e ne cura l'applicazione; b) promuove e coordina la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di ricerca e sviluppo della Struttura assicurandone l'attuazione. Cura, inoltre, la preparazione dei relativi piani finanziari; c) ai fini della attuazione dei programmi di cui alla precedente lettera b), adotta ed applica i provvedimenti relativi all'impiego delle risorse di personale, dei mezzi strumentali e, con le limitazioni di cui alla lettera e) del presente articolo, dei mezzi finanziari assegnati alla Struttura; d) esercita le attribuzioni di sua competenza previste dai regolamenti dell'Istituto; e) è competente in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali di pertinenza della propria Struttura nei limiti di valore e di materia definiti dal Consiglio Direttivo; f) è competente in materia di borse di studio ed assegni di ricerca; g) è competente per le materie di cui all'articolo 12, comma 4, lett. o);	1. Il Direttore, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Direttivo: a) elabora e sottopone al Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale o di Centro Nazionale, il Disciplinare Organizzativo della Struttura e le sue eventuali modifiche e ne cura l'applicazione; b) promuove e coordina la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di ricerca e sviluppo della Struttura assicurandone l'attuazione. Cura, inoltre, la preparazione dei relativi piani finanziari; c) ai fini della attuazione dei programmi di cui alla precedente lettera b), adotta ed applica i provvedimenti relativi all'impiego delle risorse di personale, dei mezzi strumentali e, con le limitazioni di cui alla lettera e) del presente articolo, dei mezzi finanziari assegnati alla Struttura; d) esercita le attribuzioni di sua competenza previste dai regolamenti dell'Istituto; e) è competente in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali di pertinenza della propria Struttura nei limiti di valore e di materia definiti dal Consiglio Direttivo; f) è competente in materia di borse di studio ed assegni di ricerca; g) è competente per le materie di cui all'articolo 12, comma 4, lett. o);	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale <i>(rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)</i>	Testo proposto dal GdL <i>(n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)</i>	Commenti GdL
h) può conferire deleghe per alcune attività gestionali di competenza della propria Struttura.	h) può conferire deleghe per alcune attività gestionali di competenza della propria Struttura.	
Articolo 24 Il Comitato Scientifico del Laboratorio Nazionale 1. Presso ciascun Laboratorio Nazionale è costituito un Comitato Scientifico con il compito di fornire pareri e formulare proposte al Direttore sulle linee scientifiche del Laboratorio stesso e sugli esperimenti da eseguire presso la Struttura, nell'ambito della programmazione scientifica generale espressa dal Consiglio Direttivo, anche in relazione alla disponibilità di risorse. 2. Le modalità della sua costituzione e funzionamento sono determinate dal Consiglio Direttivo.	Articolo 24 Il Comitato Scientifico del Laboratorio Nazionale 1. Presso ciascun Laboratorio Nazionale è costituito un Comitato Scientifico con il compito di fornire pareri e formulare proposte al Direttore sulle linee scientifiche del Laboratorio stesso e sugli esperimenti da eseguire presso la Struttura, nell'ambito della programmazione scientifica generale espressa dal Consiglio Direttivo, anche in relazione alla disponibilità di risorse. 2. Le modalità della sua costituzione e funzionamento sono determinate dal Consiglio Direttivo.	
Articolo 25 Il Consiglio di Sezione e di Laboratorio Nazionale 1. Il Direttore di Sezione o di Laboratorio Nazionale si avvale di un organo consultivo denominato Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale per: a) l'elaborazione dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di spesa da sottoporre agli organi consultivi e deliberanti dell'Istituto;	Articolo 25 Il Consiglio di Sezione e di Laboratorio Nazionale 1. Il Direttore di Sezione o di Laboratorio Nazionale si avvale di un organo consultivo denominato Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale per: a) l'elaborazione dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di spesa da sottoporre agli organi consultivi e deliberanti dell'Istituto;	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
b) l'esame dei problemi connessi con il funzionamento della Sezione o del Laboratorio Nazionale e l'attuazione in sede locale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; c) ricognizione e consuntivo annuale dell'attività svolta nell'ambito della propria Struttura. 2. Sono componenti del Consiglio di Sezione: a) il Direttore della Sezione, che lo presiede; b) i Coordinatori locali delle linee scientifiche in cui è articolata l'attività della Sezione; c) due Rappresentanti eletti dai ricercatori; d) un Rappresentante eletto dai tecnologi; e) due Rappresentanti eletti dai tecnici ed amministrativi; f) i Responsabili dei Gruppi Collegati ove costituiti. 3. Sono componenti del Consiglio di Laboratorio Nazionale: a) il Direttore del Laboratorio Nazionale, che lo presiede; b) i Coordinatori locali delle linee scientifiche in cui è articolata l'attività del Laboratorio Nazionale; c) i Responsabili delle Divisioni in cui è articolato il Laboratorio Nazionale; d) due Rappresentanti eletti dai ricercatori; e) un Rappresentante eletto dai tecnologi; f) due Rappresentanti eletti dai tecnici ed amministrativi; g) i responsabili dei Gruppi Collegati ove costituiti. 4. L'elettorato attivo e passivo delle rappresentanze elettive di cui al comma 2, lettere c), d), e) e di cui al comma 3, lettere d), e), f), è definito nel Disciplinare per le Cariche	b) l'esame dei problemi connessi con il funzionamento della Sezione o del Laboratorio Nazionale e l'attuazione in sede locale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; c) ricognizione e consuntivo annuale dell'attività svolta nell'ambito della propria Struttura. 2. Sono componenti del Consiglio di Sezione: a) il Direttore della Sezione, che lo presiede; b) i Coordinatori locali delle linee scientifiche in cui è articolata l'attività della Sezione; c) due Rappresentanti eletti dai ricercatori; d) un Rappresentante eletto dai tecnologi; e) due Rappresentanti eletti dai tecnici ed amministrativi; f) i Responsabili dei Gruppi Collegati ove costituiti. 3. Sono componenti del Consiglio di Laboratorio Nazionale: a) il Direttore del Laboratorio Nazionale, che lo presiede; b) i Coordinatori locali delle linee scientifiche in cui è articolata l'attività del Laboratorio Nazionale; c) i responsabili delle Divisioni in cui è articolato il Laboratorio Nazionale; d) due Rappresentanti eletti dai ricercatori; e) un Rappresentante eletto dai tecnologi; f) due Rappresentanti eletti dai tecnici ed amministrativi; g) i responsabili dei Gruppi Collegati ove costituiti. 4. L'elettorato attivo e passivo delle rappresentanze elettive di cui al comma 2, lettere c), d), e) e di cui al comma 3, lettere d), e), f), è definito nel Disciplinare per le Cariche	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
Elettive. 5. Il Consiglio di Sezione e di Laboratorio Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno. 6. Qualora esigenze specifiche lo richiedano, il Direttore può invitare a partecipare alle riunioni, su particolari punti all'ordine del giorno, persone interne o esterne alla Sezione o al Laboratorio Nazionale. Per le Sezioni il Direttore può altresì invitare un rappresentante del Dipartimento universitario ospitante. 7. I rappresentanti del personale eletti in seno al Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale rimangono in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. 8. Il Consiglio Direttivo, con appositi Disciplinari, stabilisce le modalità di elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale e le relative modalità di funzionamento.	Elettive. 5. Il Consiglio di Sezione e di Laboratorio Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno. 6. Qualora esigenze specifiche lo richiedano, il Direttore può invitare a partecipare alle riunioni, su particolari punti all'ordine del giorno, persone interne o esterne alla Sezione o al Laboratorio Nazionale. Per le Sezioni il Direttore può altresì invitare un rappresentante del Dipartimento universitario ospitante. 7. I rappresentanti del personale eletti in seno al Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale rimangono in carica tre quattro anni e possono essere confermati rieletti consecutivamente per una sola volta. 8. Il Consiglio Direttivo, con appositi disciplinari disciplinari, stabilisce le modalità di elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale e le relative modalità di funzionamento.	
Articolo 26 Il Comitato Tecnico Scientifico del Centro Nazionale Scientifico Tecnologico 1. Presso il Centro Nazionale Scientifico Tecnologico è costituito un Comitato Tecnico Scientifico con il compito di fornire pareri e formulare proposte al Direttore nell'ambito della programmazione scientifica generale espressa dal Consiglio Direttivo anche in relazione alla disponibilità di risorse.	Articolo 26 Il Comitato Tecnico Scientifico del Centro Nazionale Scientifico Tecnologico e il Comitato Scientifico del Centro Nazionale di Studi Avanzati 1. Presso # ogni Centro Nazionale Scientifico Tecnologico è costituito un Comitato Tecnico Scientifico con il compito di fornire pareri e formulare proposte al Direttore nell'ambito della programmazione scientifica generale espressa dal Consiglio Direttivo	Controproposta Il Comitato Scientifico o Tecnico Scientifico di Centro Nazionale Oppure con la barra Scientifico/Tecnico Scientifico

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (in rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
2. Le modalità della sua costituzione e funzionamento sono determinate dal Consiglio Direttivo.	anche in relazione alla disponibilità di risorse. 2. Presso # ogni Centro Nazionale di Studi Avanzati è costituito un Comitato Scientifico con il compito di fornire pareri e formulare proposte al Direttore nell'ambito della programmazione scientifica e formativa generale espressa dal Consiglio Direttivo anche in relazione alla disponibilità di risorse. 3. Le modalità della costituzione e funzionamento dei Comitati Tecnico Scientifici dei Centri Nazionali sono determinate dal Consiglio Direttivo. 2. Le modalità della sua costituzione e funzionamento sono determinate dal Consiglio Direttivo.	Anche qui bisogna aggiungere Comitati Scientifici/Tecnico Scientifici
Articolo 26bis Il Comitato Scientifico del Centro Nazionale di Studi Avanzati 1. Presso il Centro Nazionale di Studi Avanzati è costituito un Comitato Scientifico con il compito di fornire pareri e formulare proposte al Direttore nell'ambito della programmazione scientifica e formativa generale espressa dal Consiglio Direttivo anche in relazione alla disponibilità di risorse. 2. Le modalità della sua costituzione e funzionamento sono determinate dal Consiglio Direttivo.	Articolo 26bis Il Comitato Scientifico del Centro Nazionale di Studi Avanzati 1. Presso il Centro Nazionale di Studi Avanzati è costituito un Comitato Scientifico con il compito di fornire pareri e formulare proposte al Direttore nell'ambito della programmazione scientifica e formativa generale espressa dal Consiglio Direttivo anche in relazione alla disponibilità di risorse. 2. Le modalità della sua costituzione e funzionamento sono determinate dal Consiglio Direttivo.	
Articolo 27 I Consigli di Centro Nazionale	Articolo 27 I Consigli di Centro Nazionale	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
1. Il Direttore del Centro Nazionale Scientifico Tecnologico si avvale di un organo consultivo denominato Consiglio di Centro Nazionale Scientifico Tecnologico per: a) l'elaborazione dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di spesa da sottoporre agli Organi consultivi e deliberanti dell'Istituto; b) l'esame dei problemi connessi con il funzionamento del Centro Nazionale e l'attuazione in sede locale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; c) valutazione e consuntivo annuale dell'attività svolta nell'ambito della propria Struttura. 2. Sono componenti del Consiglio di Centro Nazionale Scientifico Tecnologico: a) il Direttore del Centro Nazionale, che lo presiede; b) due rappresentanti del personale. In relazione alla struttura organizzativa e alle finalità di ciascun Centro Nazionale Scientifico Tecnologico sono altresì componenti del Consiglio di Centro Nazionale Scientifico Tecnologico: a) i Responsabili delle Unità Funzionali, previste dal Disciplinare Organizzativo del Centro; b) i Responsabili dei Servizi Tecnici previsti dal Disciplinare Organizzativo del Centro; c) i coordinatori delle linee scientifiche in cui è articolata l'attività del Centro coerentemente con le proprie finalità. 3. Il Consiglio Direttivo, con appositi Disciplinari Organizzativi, può prevedere che la composizione del	1. Il Direttore del Centro Nazionale Scientifico Tecnologico si avvale di un organo consultivo denominato Consiglio di Centro Nazionale Scientifico Tecnologico per: a) l'elaborazione dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di spesa da sottoporre agli Organi consultivi e deliberanti dell'Istituto; b) l'esame dei problemi connessi con il funzionamento del Centro Nazionale e l'attuazione in sede locale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; c) la valutazione e il consuntivo annuale dell'attività svolta nell'ambito della propria Struttura. 2. Sono componenti del Consiglio di Centro Nazionale Scientifico Tecnologico: a) il Direttore del Centro Nazionale, che lo presiede; b) due rappresentanti del personale. In relazione alla struttura organizzativa e alle finalità di ciascun Centro Nazionale Scientifico Tecnologico sono altresì componenti del Consiglio di Centro Nazionale Scientifico Tecnologico: c) i responsabili delle Unità Funzionali previste dal Disciplinare Organizzativo del Centro; d) i responsabili dei Servizi Tecnici previsti dal Disciplinare Organizzativo del Centro; e) i coordinatori locali delle linee scientifiche in cui è articolata l'attività del Centro coerentemente con le proprie finalità. 3. Il Consiglio Direttivo, con appositi Disciplinari Organizzativi, può prevedere che la composizione del	Qui abbiamo cambiato le lettere dei sottocommi. Nella versione vigente c'era confusione perché sarebbe risultato esistere due volte un comma 2 a), 2 b) e 2 c). E sotto si richiama un art. 27 comma 2 b), in maniera quindi ambigua

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (in rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
Consiglio di Centro Nazionale Scientifico Tecnologico sia integrata per specifici progetti, settori tecnologici o aree di intervento da rappresentanti nominati d'intesa con Enti pubblici o privati, secondo criteri e modalità definite dal Consiglio Direttivo con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 4. L'elettorato attivo e passivo delle rappresentanze elettive di cui al comma 2, lettera b) è definito nel Disciplinare per le Cariche Elettive. 5. Il Consiglio di Centro Nazionale Scientifico Tecnologico si riunisce almeno tre volte l'anno. 6. Qualora esigenze specifiche lo richiedano, il Direttore può invitare a partecipare alle riunioni, su particolari punti all'ordine del giorno, esperti interni o esterni al Centro Nazionale Scientifico Tecnologico. 7. I componenti eletti del Consiglio di Centro Nazionale Scientifico Tecnologico rimangono in carica quattro anni e possono essere confermati per un solo quadriennio. 8. Il Consiglio Direttivo, con appositi Disciplinari, stabilisce le modalità di elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di Centro Nazionale Scientifico Tecnologico e le relative modalità di funzionamento. 9. Il Direttore del Centro Nazionale di Studi Avanzati si avvale di un organo consultivo denominato Consiglio del Centro Nazionale di Studi Avanzati la cui composizione, durata e compiti sono definiti dal Consiglio Direttivo nell'apposito Disciplinare organizzativo.	Consiglio di Centro Nazionale Scientifico Tecnologico sia integrata per specifici progetti, settori tecnologici o aree di intervento da rappresentanti nominati d'intesa con Enti pubblici o privati, secondo criteri e modalità definite dal Consiglio Direttivo con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 4. L'elettorato attivo e passivo delle rappresentanze elettive di cui al comma 2, lettera b) è definito nel Disciplinare per le Cariche Elettive. 5. Il Consiglio di Centro Nazionale Scientifico Tecnologico si riunisce almeno tre volte l'anno. 6. Qualora esigenze specifiche lo richiedano, il Direttore può invitare a partecipare alle riunioni, su particolari punti all'ordine del giorno, esperti interni o esterni al Centro Nazionale Scientifico Tecnologico. 7. I componenti eletti del I rappresentanti del personale eletti in seno al Consiglio di Centro Nazionale Scientifico Tecnologico rimangono in carica tre quattro anni e possono essere confermati rieletti consecutivamente per una sola volta un solo quadriennio. 8. Il Consiglio Direttivo, con appositi Disciplinari, stabilisce le modalità di elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di Centro Nazionale Scientifico Tecnologico e le relative modalità di funzionamento. 9. Il Direttore del Centro Nazionale di Studi Avanzati si avvale di un organo consultivo denominato Consiglio del Centro Nazionale di Studi Avanzati la cui composizione, durata e compiti sono definiti dal Consiglio Direttivo nell'apposito Disciplinare organizzativo.	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

<i>Testo originale</i> (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	<i>Testo proposto dal GdL</i> (n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	<i>Commenti GdL</i>
--	--	---------------------

Articolo 28 Il Direttore Generale	Articolo 28 Il Direttore Generale	
1. Il Direttore Generale, nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione e comprovata esperienza gestionale ed amministrativa nel settore della ricerca pubblica e con documentata conoscenza della normativa di riferimento. 2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di diritto privato della durata massima di quattro anni, rinnovabile una sola volta e comunque coincidente con il mandato del Presidente. 3. Le funzioni di Direttore Generale sono incompatibili con qualsiasi altra attività professionale. 4. Qualora venga nominato Direttore Generale un dipendente pubblico lo stesso è collocato in aspettativa, fuori ruolo o in comando per tutta la durata dell'incarico. Ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, al termine dell'incarico il dipendente è riammesso, a domanda, nei ruoli del personale dell'ente di appartenenza con il profilo e il livello professionali posseduti all'atto della nomina; all'anzianità maturata al momento della nomina a Direttore Generale si aggiunge per intero, a tutti i fini, quella maturata in tale posizione.	1. Il Direttore Generale, nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione e comprovata esperienza gestionale e amministrativa nel settore della ricerca pubblica e con documentata conoscenza della normativa di riferimento. 2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di diritto privato della durata massima di quattro anni, rinnovabile una sola volta e comunque coincidente con il mandato del Presidente. 3. Le funzioni di Direttore Generale sono incompatibili con qualsiasi altra attività professionale. 4. Qualora venga nominato Direttore Generale un dipendente pubblico lo stesso è collocato in aspettativa, fuori ruolo o in comando per tutta la durata dell'incarico. Ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, al termine dell'incarico il dipendente è riammesso, a domanda, nei ruoli del personale dell'ente di appartenenza con il profilo e il livello professionali posseduti all'atto della nomina; all'anzianità maturata al momento della nomina a Direttore Generale si aggiunge per intero, a tutti i fini, quella maturata in tale posizione.	Non spetta al nostro Statuto ribadire questioni di diritti e doveri già normate dalla legge
Articolo 29	Articolo 29	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale <i>(rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)</i>	Testo proposto dal GdL <i>(n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)</i>	Commenti GdL
---	--	---------------------

Il Direttore Generale (attribuzioni)	Il Direttore Generale (attribuzioni)	
1. Il Direttore Generale, nel rispetto delle direttive stabilite dalla Giunta Esecutiva e delle prerogative di quest'ultima: a) assicura il coordinamento delle attività amministrative e la loro unitarietà operativa e d'indirizzo; b) coordina l'attività dell'Amministrazione Centrale, ne elabora il Disciplinare Organizzativo e le sue eventuali modifiche; c) formula proposte alla Giunta Esecutiva in materia di: – bilancio preventivo; – ripartizione delle risorse umane; – conferimento incarichi dirigenziali e di responsabilità dell'Amministrazione Centrale; – predisposizione dei regolamenti e disciplinari previsti dal presente Statuto; d) nomina, sentito il Presidente, i dirigenti con profilo amministrativo di secondo livello preposti alle funzioni di cui al comma 1 del successivo articolo 30; e) istruisce la preparazione del Piano Triennale curando la raccolta delle informazioni necessarie; f) cura, avvalendosi dell'Amministrazione Centrale come previsto dall'art.19, l'esecuzione delle delibere adottate dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio Direttivo, organizzando opportunamente l'attività amministrativa; g) esercita ogni altra funzione conferita dai regolamenti, dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta Esecutiva e dal	1. Il Direttore Generale, nel rispetto delle direttive stabilite dalla Giunta Esecutiva e delle prerogative di quest'ultima: a) assicura il coordinamento delle attività amministrative e la loro unitarietà operativa e d'indirizzo; b) coordina l'attività dell'Amministrazione Centrale, ne elabora il Disciplinare Organizzativo e le sue eventuali modifiche; c) formula proposte alla Giunta Esecutiva in materia di – bilancio preventivo quanto specificato nel comma 2 dell'Art.6 (Bilancio); – ripartizione delle risorse umane; – conferimento incarichi dirigenziali e di responsabilità dell'Amministrazione Centrale; – predisposizione dei regolamenti e disciplinari previsti dal presente Statuto; d) nomina, sentito il Presidente, i dirigenti con profilo amministrativo di secondo livello preposti alle funzioni di cui al comma 1 del successivo articolo 30; e) istruisce la preparazione del Piano Triennale curando la raccolta delle informazioni necessarie; f) cura, avvalendosi dell'Amministrazione Centrale come previsto dall'art.19, l'esecuzione delle delibere adottate dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio Direttivo, organizzando opportunamente l'attività amministrativa; g) esercita ogni altra funzione conferita dai regolamenti,	

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
Presidente dell'Istituto. 2. Il Direttore Generale assiste alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo e assolve alle proprie funzioni in stretta collaborazione con il Presidente.	dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta Esecutiva e dal Presidente dell'Istituto. 2. Il Direttore Generale assiste alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo e assolve alle proprie funzioni in stretta collaborazione con il Presidente.	
Articolo 30 L'Amministrazione Centrale (organizzazione) 1. Il Disciplinare Organizzativo di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b, definisce l'articolazione, il funzionamento e l'organizzazione interna della Amministrazione Centrale. 2. Alle articolazioni della Amministrazione Centrale sono preposti dirigenti con profilo amministrativo ovvero, anche in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del d. lgs. N. 165/2001 e s.m.i. e nell'articolo 22 del D.P.R. n. 171/1991, personale con profilo di tecnologo o ricercatore. I dirigenti con profilo amministrativo di secondo livello preposti alle funzioni di cui al Disciplinare indicato nel comma 1 del presente articolo sono nominati dal Direttore Generale, sentito il Presidente. Gli altri sono nominati dal Presidente, sentito il Direttore Generale.	Articolo 30 L'Amministrazione Centrale (organizzazione) 1. Il Disciplinare Organizzativo di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b, definisce l'articolazione, il funzionamento e l'organizzazione interna della Amministrazione Centrale. 2. Alle articolazioni della Amministrazione Centrale sono preposti dirigenti con profilo amministrativo ovvero, anche in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del D. Lgs. N.165/2001 e s.m.i. e nell'articolo 22 del D.P.R. n. 171/1991, personale con profilo di tecnologo o ricercatore. I dirigenti con profilo amministrativo di secondo livello preposti alle funzioni di cui al Disciplinare indicato nel comma 1 del presente articolo sono nominati dal Direttore Generale, sentito il Presidente. Gli altri sono nominati dal Presidente, sentito il Direttore Generale.	
CAPO IV		

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale (rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)	Testo proposto dal GdL (in rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)	Commenti GdL
---	--	--------------

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Articolo 31	Articolo 31	
1. Le disposizioni del presente Statuto non possono produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Istituto assicura la piena conformità alle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica, di autorizzazioni ad effettuare i concorsi ed assunzioni di personale nonché in materia di contenimento e riduzione degli organici del personale, fatte salve le deroghe o eccezioni espressamente previste da particolari disposizioni di legge. 2. In sede di prima attuazione del presente Statuto e fino alla approvazione dei Regolamenti e dei Disciplinari in esso previsti, continuano a trovare applicazione i Regolamenti e i Provvedimenti assunti secondo il previgente ordinamento. 3. Sulla base delle consuete procedure di nomina degli Organismi statutari di cui all'art. 9, co. 4, del D.Lgs 213/09 il rinnovo delle cariche degli Organi e degli Organismi consultivi dell'Istituto avrà luogo alle scadenze naturali previste al momento del conferimento del mandato. I componenti degli Organi e degli Organismi consultivi dell'Istituto il cui mandato sia scaduto alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimangono in carica fino al completamento delle procedure di nomina relative alla loro sostituzione o rinnovo e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.	1. Le disposizioni del presente Statuto non possono produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Istituto assicura la piena conformità alle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica, di autorizzazioni ad effettuare i concorsi ed assunzioni di personale nonché in materia di contenimento e riduzione degli organici del personale, fatte salve le deroghe o eccezioni espressamente previste da particolari disposizioni di legge. 2. In sede di prima attuazione del presente Statuto e fino alla approvazione dei Regolamenti e dei Disciplinari in esso previsti, continuano a trovare applicazione i Regolamenti e i Provvedimenti assunti secondo il previgente ordinamento. 3. Sulla base delle consuete procedure di nomina degli Organismi statutari di cui all'art. 9, co. 4, del D.Lgs 213/09 In conformità a quanto disposto nell'art.19 comma 3 del D.Lgs.218/16 il rinnovo delle cariche degli Organi e degli Organismi consultivi dell'Istituto avrà luogo alle scadenze naturali previste al momento del conferimento del mandato. I componenti degli Organi e degli Organismi consultivi dell'Istituto il cui mandato sia scaduto alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimangono in carica fino al completamento delle procedure di nomina	Pensiamo che questo non valga più considerato il D.Lgs. 218/2016 Aggiornamento dovuto dopo il D.Lgs.218 Questa era una cosa inserita la prima volta, quando c'era stata tutta la storia dei "congelamenti" nelle cariche, ma ora non ci sembra più

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Testo originale <i>(rif. Disp. Pres. N. 16409 del 7-5-2014)</i>	Testo proposto dal GdL <i>(n rosso le proposte di integrazione e modifica, in rosso barrato quelle di cancellazione)</i>	Commenti GdL
4. Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le successive modifiche entrano in vigore, dopo l'approvazione da parte del Miur, il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.	relative alla loro sostituzione e rinnovo e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto. 4. Il presente Statuto entra in vigore, <u>dopo le procedure previste al comma 2 dell'art.4 del D.Lgs. 218/16</u> , il primo giorno del mese successivo a quello <u>della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.</u> Lo stesso vale anche per le successive modifiche. entrano in vigore, l'approvazione da parte del Miur, il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.	attuale